



COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO
Provincia di Milano

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7 DEL
15/03/2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **20,30** presso il Palazzo Comunale, i signori Consiglieri Comunali convocati - in prima convocazione - con apposito avviso scritto consegnato a norma di legge - si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Dei componenti il Consiglio Comunale risultano presenti:

1)	BRAGA GIORGIO CLEMENTE	Si
2)	COLOMBO DANIELE	Si
3)	BARATTA ANNALISA	Si
4)	MOLLIKA ALESSANDRO	Si
5)	BERGAMASCHI GIACOMO	Si
6)	GAIERA GIANANGELO	No
7)	LEGO EDOARDO	Si
8)	RAVEZZANI GIULIA	Si
9)	AGGIO VERONICA	Si
10)	PILONI GIULIANO	Si
11)	BARBAGLIA MARIA CATIA	Si
12)	SCALZO DAVIDE LUIGI	Si
13)	SIVIERO ANGELO	Si

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco, Braga Giorgio Clemente

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Leuzzi Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2017 avente per oggetto:

Approvazione aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2017.

Relaziona sull'argomento il Sindaco, Giorgio Braga.

Il Consigliere Davide Scalzo, a nome del Gruppo "Insieme per crescere" dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione n. 7 del 22/02/2016 con la quale sono stati individuati i servizi indivisibili e relativi costi ai fini della determinazione tributo TASI e la determinazione aliquote per l'anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20/05/2014, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2015, con la quale è stato approvato il Regolamento disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che al capitolo III contiene norme per l'applicazione sui servizi indivisibili - TASI;

Considerato che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, a norma del comma 26 della legge di Stabilità 2016 in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamato il comma 14, lett. B, della legge di stabilità che riscrivendo il comma 669 della legge 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della TASI prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale. Con il richiamo all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nell'esonero, oltre all'abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile nella cat. C2 - C6 - C7. L'esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

Rilevato, altresì, che il comma 14, lett. a) modifica l'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 e prevede l'abolizione del pagamento della TASI, oltre che dell'abitazione principale del possessore, anche della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale. Il beneficio non spetta per gli immobili cat. A1 - A8 - A9. Per tali immobili il possessore e l'utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nell'anno 2015. Inoltre l'utilizzatore dovrà avere la dimora abituale e la residenza nell'immobile che non deve comunque essere di cat. A1 - A8 - A9.

La lett. d) dispone che il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del detentore e purché non di lusso (cat. A1 - A8 - A9), verserà la TASI nella medesima percentuale prevista per l'anno 2015 come stabilito dal Regolamento comunale. Pertanto, a seguito dell'abolizione della quota inquilino, la TASI gravante sull'immobile sarà del 70% a carico del proprietario come previsto dal Regolamento Comunale;

Rilevato che i servizi indivisibili dei Comuni sono:

- i servizi generali, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale dell'utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto, nei servizi a domanda individuale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, con la quale sono state confermate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

Ritenuto di determinare per l'anno 2017 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili come segue:

- esenzione abitazione principale e relativa pertinenza come definita e dichiarata ai fini IMU
- aliquota 1,6 per mille - abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8, A/9
 - le pertinenze superiori all'unità per ogni immobile di categoria C2 - C6 - C7
 - possesso detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale
- azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n. 147 per le aree edificabili;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il verbale della Conferenza Capigruppo riunitasi il 28 febbraio u.s. per l'esame preliminare dell'argomento in oggetto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n°267/2000;

Con voti favorevoli n. 8

con voti contrari n. ==

astenuti n. 4 (Consiglieri Piloni, Scalzo, Barbaglia e Siviero del Gruppo Consiliare "Insieme per crescere")

su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di individuare i servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, come riportato nell'allegato "A";
- 3) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2017, come segue:
 - esenzione abitazione principale e relativa pertinenza come definita e dichiarata ai fini IMU
 - aliquota 1,6 per mille - abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8, A/9
 - le pertinenze superiori all'unità per ogni immobile di categoria C2 - C6 - C7
 - possesso detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 4) di stabilire, inoltre, l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge n. 147 del 27/12/2013 per le aree edificabili;
- 5) di stabilire che il versamento T.A.S.I. sarà effettuato, per l'anno 2017, in n. 2 rate con scadenza:
 - 16 giugno 2017
 - 16 dicembre 2017E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017
- 6) di dare atto che nella determinazione dell'aliquota di cui al punto 2), nonché della definizione della detrazione di cui al successivo punto 4), sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017;

7) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8

con voti contrari n. ==

astenuti n. 4 (Consiglieri Piloni, Scalzo, Barbaglia e Siviero del Gruppo Consiliare "Insieme per crescere")

su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI, RILEVATI DAL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

Titolo 1^ Funzione 01 - servizio 07 "Anagrafe, Stato Civile, Elettorale"	€ 61.523,94=
Titolo 1^ Funzione 01 - servizio 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"	€ 138.691,25=
Titolo 1^ Funzione 03 - servizio 01 "Servizio polizia locale"	€ 130.148,65=
Titolo 1^ Funzione 08 - servizio 02 "Illuminazione pubblica e servizi connessi"	€ 184.650,20=
Titolo 1^ Funzione 08 - servizio 01 "Servizio manutenzione strade" - parte	€ 65.154,66=
Titolo 1^ Funzione 10 - servizio 04 "Funzione nel servizio sociale - gestione servizi sociali" - parte	€ 457.037,01=

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 7 del 15/03/2017 avente per oggetto:

"APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017."

IL RESPONSABILE D'AREA	<p>Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.</p> <p>Data 15-03-2017</p> <p>Il Responsabile d'Area f.to Fernanda Borsa</p>
-----------------------------------	--

IL RESPONSABILE D'AREA	<p>Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.</p> <p>Data 15-03-2017</p> <p>Il Responsabile d'Area f.to Fernanda Borsa</p>
-----------------------------------	--

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Braga Giorgio Clemente

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Leuzzi Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **13-04-2017** e vi resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Robecchetto con Induno, lì 13-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Maria Leuzzi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità.

La deliberazione è divenuta esecutiva in data **23-04-2017** ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,

Robecchetto con Induno, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Robecchetto con Induno, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Leuzzi
